



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE - SCAMBI CULTURALI e STAGE all'ESTERO

Premessa

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi internazionali e gli stage linguistici e per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro all'estero costituiscono l'occasione di integrare, approfondire e completare le attività didattiche dell'Istituto.

In particolare, la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal *Collegio dei docenti* in sede di programmazione dell'azione educativa e del *Consiglio di Istituto* nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (art. 10, comma 3, lettera e D.lgs. 297/94). Viaggi e visite sono quindi legati strettamente alla programmazione annuale didattica e culturale dei Consigli di classe, i quali non possono prescindere dai suddetti criteri.

Definizione delle iniziative normate dal presente regolamento:

- a. Uscite didattiche e visite guidate (di una sola giornata) presso stabilimenti industriali, complessi aziendali, musei, mostre, gallerie d'arte, parchi o partecipazioni a conferenze;
- b. Viaggi d'istruzione culturale: promuovono la conoscenza della cultura del Paese nelle sue caratteristiche monumentali, paesaggistiche, culturali, folcloristiche e linguistiche;
- c. Viaggi d'istruzione tecnico-specialistici finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche inerenti anche le specializzazioni d'indirizzo (visite in aziende, ad unità di produzione, a mostre, a manifestazioni attraverso le quali gli studenti entrino in contatto con le realtà economiche, produttive tecnologiche e scientifiche riguardanti il loro indirizzo di studio);
- d. Viaggi connessi ad attività sportive
- e. Scambi culturali o linguistici nazionali o internazionali;
- f. Soggiorni o *stage* linguistici in corso d'anno scolastico;
- g. Esperienze di alternanza scuola lavoro all'estero.

Articolo 1 - Uscite didattiche e visite guidate

1. Le uscite didattiche (uscita dalla scuola nell'arco delle ore di lezione della giornata) e le visite guidate (uscita dalla scuola per l'intera giornata o comunque che si protrae oltre le ore di lezione della giornata) rientrano nella normale programmazione dei docenti e dei Consigli di Classe. Tali attività devono essere deliberate dal Consiglio di classe e autorizzate dal Dirigente Scolastico previa verifica della corretta procedura (presenza della delibera, modulo di richiesta compilato).
2. Le visite guidate devono essere previste in giornate libere da impegni di attività funzionali all'insegnamento (consiglio, collegi, ecc.). Il docente che ha proposto ed organizzato l'uscita/la visita guidata è tenuto a segnalare l'uscita sul registro elettronico nella voce "Agenda" con almeno una settimana di anticipo sulla data di svolgimento e a comunicarlo ai docenti referenti, responsabili dell'agenda presente sul sito di istituto. Non è possibile svolgere visite guidate negli ultimi 30 giorni

di lezione. Eventuali richieste di deroga dovranno essere debitamente motivate (motivazioni didattiche e/o organizzative) e autorizzate dal Dirigente Scolastico.

3. In un anno scolastico il numero massimo complessivo, fra uscite didattiche e visite guidate, è pari a sette, escludendo da tale computo le uscite che si svolgono all'interno delle ore di lezione di un singolo docente e le uscite che rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro.

Articolo 2 - Viaggi d'istruzione e viaggi connessi ad attività sportive

1. La proposta e la partecipazione ai viaggi d'istruzione culturale e tecnico –specialistici e ai viaggi connessi ad attività sportive deve essere deliberata all'atto della definizione ed approvazione della programmazione annuale dei Consigli di Classe, tenendo conto delle indicazioni del Collegio Docenti, del PTOF, dei Coordinatori di Dipartimento Disciplinare, dell'Ufficio di Dirigenza, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi adottati. I viaggi di istruzione sono attività finalizzate ad integrare e arricchire il percorso formativo dell'indirizzo di studio e rappresentano pertanto un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti, che deve tenere conto del profilo della classe e dei bisogni speciali degli studenti della classe stessa.
2. Il Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico, identifica il referente di Istituto per i viaggi di istruzione con compiti di informazione, coordinamento e supporto organizzativo ai Consigli di Classe, alla segreteria e al Dirigente scolastico.
3. Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe TASSATIVAMENTE entro il 4 novembre di ciascun anno scolastico per consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione del servizio alle agenzie accreditate e farle rientrare nel Piano delle Uscite e dei viaggi d'istruzione della scuola. Dopo tale data NON verranno prese in considerazione ulteriori proposte dei Consigli di classe.
4. Tali proposte dovranno essere formulate secondo i seguenti criteri:
 - Coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
 - Compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
 - Compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività in funzione dei periodi proposti dal referente per i viaggi;
 - Disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti;
 - Partecipazione degli allievi;
 - Sostenibilità economica nel limite dei tetti di spesa previsti.
5. Il viaggio dovrà essere deliberato dal Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti; la delibera trascritta a verbale dovrà indicare i seguenti punti essenziali: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, ipotesi di date (flessibili), numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc.), docenti accompagnatori, docenti supplenti, eventuale richiesta di deroga motivata qualora il periodo proposto sia diverso da quello indicato a livello di Istituto. In caso di mancanza di accompagnatore supplente per subentro in caso d'imprevisto, NON può essere presentata alcuna proposta di viaggio.
6. Per consentire la piena efficacia didattica del viaggio, la partecipazione degli studenti della classe deve essere pressoché totale. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà

concessa l'autorizzazione è pari al 75% degli alunni iscritti alla classe, con arrotondamento all'unità inferiore.

7. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, di norma 1 ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo, infatti si possono nominare anche accompagnatori per un numero maggiore o minore di alunni, tenuto conto anche del numero complessivo degli allievi partecipanti (es. aggregazione di più classi), dell'età, della destinazione, della durata e della tipologia del viaggio. Inoltre si dovrà prevedere un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili secondo le occorrenze. Gli insegnanti accompagnatori devono far parte del Consiglio delle classi in uscita, almeno uno per ciascuna classe.
8. Il Dirigente scolastico:
- esamina e valuta, con la partecipazione e collaborazione del Referente per i viaggi d'istruzione le varie proposte presentate entro il mese di novembre;
 - esprime il proprio parere definitivo per i viaggi e per gli accompagnatori;
 - razionalizza e propone eventuali modifiche a ciascun docente referente, indicando, ad esempio, possibili abbinamenti di docenti ai vari gruppi classe e abbinamenti di classi anche secondo un criterio di economicità.

Il Consiglio d'Istituto approva il piano viaggi d'istruzione entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno scolastico.

9. Il Dirigente Scolastico nominerà per ciascun viaggio i docenti accompagnatori coi relativi supplenti per ciascuna classe; i docenti accompagnatori cureranno l'informazione agli studenti e alle famiglie e la raccolta dei documenti necessari per l'effettuazione del viaggio. Sarà infatti compito dei docenti accompagnatori- opportunamente supportati dal Coordinatore di classe e dal referente di istituto - distribuire agli studenti della classe:
- la richiesta ai genitori dell'autorizzazione-consenso alla partecipazione al viaggio;
 - l'indicazione della quota complessiva indicativa prevista a carico di ogni studente;
 - l'indicazione della eventuale quota di caparra da versare;
 - l'indicazione sommaria del programma e del mezzo di trasporto previsto.

Lo stesso docente accompagnatore raccoglierà i relativi tagliandi di consenso e tutta la documentazione necessaria al viaggio.

10. I giorni per viaggi d'istruzione non possono essere più di 6 per le classi quinte (nel caso di viaggio in pullman possono essere elevati a 7), di 5 per le classi quarte, di 4 per le classi terze, di 3 per le classi seconde. La durata del viaggio può essere elevata di un giorno se festivo o se il viaggio prevede l'autobus quale mezzo di trasporto. Nel caso in cui siano abbinate classi non parallele (es. una quarta ed una quinta) i giorni concessi sono riferiti alla classe inferiore. Al primo anno si effettuano sono visite guidate di una giornata.
11. I viaggi di istruzione all'estero sono riservati alle classi terze, quarte e quinte.
12. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni e, in aggiunta, della firma di presa visione per gli studenti maggiorenni.
13. Assegnato il viaggio di istruzione all'agenzia selezionata, i docenti accompagnatori devono raccogliere i consensi scritti dei genitori e le ricevute di versamento, da effettuarsi tramite conto corrente o bonifico bancario, e farle avere - entro e non oltre una settimana prima della partenza - al referente di istituto. Il referente di istituto supporterà i docenti accompagnatori nella predisposizione della scheda informativa con il programma dettagliato da consegnare agli allievi e ai loro genitori con congruo anticipo prima della partenza.

14. Entro una settimana dal termine del viaggio, i docenti accompagnatori compileranno una scheda consuntiva sul viaggio, da consegnare al referente di Istituto, in cui sarà posto in evidenza:
- Se il programma del viaggio sia stato rispettato indicandone, in caso contrario, i motivi;
 - La qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione);
 - Eventuali altri fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze.
15. Ogni Consiglio di Classe, anche avvalendosi della relazione del docente accompagnatore, dovrà provvedere a verificare, con le modalità che ritiene più opportune, la ricaduta didattica del viaggio d'istruzione, anche in termini di comportamento, e a formalizzarne gli esiti nel verbale dei consigli di classe successivi al viaggio.

Articolo 3 - Scambi e soggiorni studio

1. Gli scambi culturali e linguistici e i soggiorni studio anche per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro sono attività finalizzate ad integrare ed arricchire l'offerta formativa e pertanto rappresentano un'importante opportunità per l'Istituto e costituiscono un'attività didattica ed educativa a pieno titolo. Lo scambio e il soggiorno studio si pongono gli obiettivi prioritari del potenziamento della competenza linguistica, del miglioramento delle competenze relazionali e sociali, della conoscenza di nuovi e diversi contesti socio-culturali, dell'arricchimento personale. Scambi e soggiorni potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

2. Negli scambi, l'individuazione della scuola partner può avvenire in vari modi:

- Scambi Erasmus Plus (partenariato europeo), di durata variabile tra i paesi partner;
- Ufficio scambi di Bologna che fornisce su richiesta delle scuole indirizzi utili e Istituti ed Enti di riferimento;
- Siti Internet autorizzati da Enti europei;
- Contatti diretti dei singoli docenti che possono conoscere Istituti Scolastici europei o italiani;
- Gemellaggi proposti da Ufficio Scolastico Regionale e/o Ministero degli Affari Esteri.

3. I soggiorni di studio possono essere di classe o trasversali all'istituto e possono svolgersi sia durante l'anno scolastico sia nei periodi precedenti l'inizio delle lezioni o successivi al termine delle lezioni

4. Lo scambio e il soggiorno studio, se di classe, sono alternativi al viaggio di istruzione.

5. Gli scambi e i soggiorni sono svolti sulla base di precisi programmi culturali, storici, scientifici, artistici, coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto.

6. Gli scambi in Italia sono rivolti alle classi seconde e terze, gli scambi all'estero sono rivolti alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto. Se il progetto di scambio internazionale ha durata biennale, il primo anno potrà essere svolto anche in una classe seconda.

7. Gli scambi vengono proposti dal referente viaggi o da singoli docenti. Le proposte, in quanto a pieno titolo facenti parte della programmazione didattica, devono essere approvate prima dal Collegio Docenti e in seguito dai Consigli di Classe interessati. Alle famiglie viene presentato lo scambio: la meta, il periodo, la scuola partner, il programma di viaggio. Nel periodo precedente lo scambio, viene illustrato a studenti e famiglie anche il comportamento da tenere con gli ospiti in Italia e/o all'estero.

8. L'insegnante proponente, che potrà essere o non essere anche accompagnatore, dovrà lavorare a stretto contatto con gli insegnanti accompagnatori e con i colleghi del consiglio di classe, oltre che con l'insegnante partner europeo e/o italiano. Nel caso in cui il docente proponente non sia anche

accompagnatore, curerà soprattutto gli aspetti tecnico- organizzativi, fermo restando la titolarità didattica dei docenti del consiglio di classe che dovranno assumere a pieno titolo la responsabilità progettuale e didattica dello scambio, oltre che garantire la disponibilità all'accompagnamento.

10. Nello scambio, gli alunni vengono abbinati ai compagni della scuola partner dai docenti accompagnatori e/o dal Coordinatore di classe sulla base di indicazioni fornite dalle schede personali. Tali schede vengono compilate dagli allievi di entrambe le scuole e consegnate ai docenti accompagnatori. Gli abbinamenti vengono concordati con gli insegnanti partner.

11. Nella programmazione didattica possono essere previste visite guidate di un giorno con i due gruppi (italiani e corrispondenti). La programmazione dello scambio e l'accordo con la scuola partner dovrà anche prevedere come saranno sostenute e suddivise le spese per le visite guidate e il materiale necessario per il progetto. Viene richiesta la collaborazione dei docenti del Consiglio di classe per le visite guidate. Le visite potranno essere previste sia per la totalità della classe che solo per i gruppi di studenti.

12. Parte fondamentale della programmazione dello scambio sarà la frequenza degli allievi della scuola partner alle lezioni curricolari, nei modi e nei tempi previsti dall'accordo di cui sopra. E' richiesta la massima collaborazione dei docenti che sono in orario per la buona riuscita delle lezioni. I docenti corrispondenti della scuola partner frequenteranno anch'essi la scuola, in orari e modalità da concordare, per capire e conoscere meglio il sistema scolastico italiano.

13. Le date di arrivo e partenza terranno conto dei rispettivi calendari scolastici e dagli impegni didattici. E' preferibile suddividere lo scambio nella prima parte e nella seconda parte dell'anno scolastico. Qualora non fosse possibile, è opportuno lasciare passare almeno un mese fra i due incontri.

14. Durante le giornate dello scambio, i docenti dei consigli di classe coinvolti dovranno il più possibile tenere liberi da impegni di studio gli allievi per consentire loro il pieno sviluppo delle opportunità comunicative e relazionali con i compagni della scuola partner.

15. Lo scambio può svolgersi anche per gruppi trasversali di studenti appartenenti a più classi, previa espressione opzionale di interesse sul tema o progetto presentato. In questo caso lo scambio può svolgersi anche nel periodo estivo, durante la sospensione delle lezioni.

16. Con le stesse modalità degli scambi possono essere organizzati studio all'estero finalizzati al potenziamento di una lingua straniera, allo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro e alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale di un paese straniero.

Articolo 4 - Procedura di aggiudicazione e costi dei viaggi di istruzione

1. Definito il piano completo dei viaggi, l'Ufficio di Segreteria procederà all'attività negoziale per la fornitura del servizio come previsto dal D.I. 44/2001 e dalla normativa vigente, provvedendo ad acquisire i preventivi di spesa per ciascuna iniziativa.

2. La comparazione delle offerte delle agenzie di viaggio è effettuata da una Commissione Tecnica i cui componenti, massimo cinque, sono nominati dal Dirigente Scolastico. Membri permanenti di tale commissione sono il Dirigente Scolastico o suo delegato, il DSGA o suo delegato e il referente di Istituto per i viaggi di istruzione. Una volta che la Commissione Tecnica ha completato il lavoro istruttorio elaborando il quadro comparativo con la proposta di affidamento, il Dirigente Scolastico aggiudica il servizio all'agenzia avente diritto secondo la normativa vigente. A conclusione della procedura di aggiudicazione il Dirigente Scolastico provvederà ad informare il Consiglio di Istituto di quanto disposto.

3. Il referente di Istituto per i viaggi di istruzione mantiene costantemente il compito di raccordo con i docenti accompagnatori, l'Ufficio di Segreteria, il Dirigente Scolastico e le agenzie fornitrici per eventuali problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l'effettuazione del viaggio.
4. I docenti accompagnatori informeranno il docente referente di Istituto, l'Ufficio di Segreteria o il Dirigente Scolastico per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di potere intervenire tempestivamente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.
5. La spesa per un viaggio d'istruzione non può eccedere – salvo casi eccezionali - :
 - € 550,00 con trattamento di mezza pensione (oltre tre pernottamenti)
 - € 450,00 con pernottamento in Bed & Breakfast (oltre tre pernottamenti)
 - € 310,00 per tre pernottamenti con trattamento di mezza pensione
 - € 220,00 per due pernottamenti con trattamento di mezza pensione
 - € 120,00 per un pernottamento con trattamento di mezza pensione.
6. Gli alunni dovranno versare, al momento in cui si attiva la procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di acconto un importo computato in tre scaglioni a seconda del numero delle notti del viaggio di istruzione:
 - € 50,00 per 1 giorno
 - € 100,00 per 2 notti
 - € 150,00 per 3 notti
 - 250,00 per 4 o 5 notti
7. Ogni studente versa direttamente la propria quota, sia per la caparra sia per il saldo, sul c/c bancario della scuola e consegna ai docenti accompagnatori la ricevuta, anche con la collaborazione dei rappresentanti di classe. Raccolte tutte le ricevute, i docenti accompagnatori le consegnano al referente della segreteria. Eventuali diversi accordi tra studenti, genitori, docenti, finalizzati alla raccolta di somme e all'effettuazione di versamenti in forma aggregata rientrano esclusivamente nell'ambito di accordi, patti, convenzioni tra privati eminentemente volontari, cui l'istituzione scolastica è sempre totalmente estranea e per la cui gestione (affidamento e assicurazione di somme, rischi connessi, garanzie) l'Istituto non ha alcuna responsabilità.
8. La pratica di versamento sul c/c bancario intestato alla scuola si intenderà comunque conclusa all'atto del ricevimento dell'attestazione del versamento delle somme dovute a copertura dei costi e per i contributi richiesti, anche nell'eventuale forma aggregata, presso la segreteria.
9. Il saldo deve essere versato entro dieci (10) giorni prima dell'effettuazione del viaggio, salvo documentate necessità organizzative tempestivamente comunicate dal docente referente (ad es., per iscrizione a corsi di scuole estere).
10. Se il numero delle caparre versate, al giorno successivo alla data del termine fissato, verificato sugli idonei documenti comprovanti (attestazioni o ricevute), risulterà inferiore a quello necessario, la procedura verrà sospesa, il viaggio annullato e la caparra stessa - a cui saranno sottratte le spese di agenzia - restituita nei più brevi tempi tecnici necessari. La restituzione della caparra, per singoli casi sopravvenuti, è garantita solo in caso di reale impossibilità dovuta a motivi di salute e a seguito di presentazione di certificato medico. Nel caso in cui si tratti del versamento di una quota per l'acquisto di biglietti di treno o d'aereo non è possibile la restituzione in alcun caso.

11. Il Consiglio d'Istituto può prevedere agevolazioni e contributi a favore delle famiglie in situazione di disagio economico.

PARTE QUINTA

Disposizioni generali

1. I docenti potranno accompagnare gli studenti per un massimo di 14 giorni tra viaggi d'istruzione ed uscite didattiche. Unica eccezione è costituita dall'esercizio di supplenza in qualità di accompagnatore. I docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio.
2. Non saranno di norma autorizzate uscite, visite, viaggi e stage in concomitanza con consigli di classe, ricevimenti, dipartimenti disciplinari e Collegi dei docenti.
3. Non saranno autorizzati viaggi e stage in assenza di docenti supplenti dei docenti accompagnatori.
4. Non possono svolgersi viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, a meno di particolari esigenze didattiche motivate a carattere straordinario, e in occasione di consigli di classe e riunioni di dipartimento.
5. In presenza di una valutazione negativa del comportamento della classe da parte del Consiglio, questa potrà non effettuare uscite, viaggi e/o stage.
6. Per le uscite effettuate in città e per le visite guidate di una sola giornata fuori città, se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, di norma 1 ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo, infatti si possono nominare anche accompagnatori per un numero maggiore o minore di alunni, tenuto conto anche del numero complessivo degli allievi partecipanti (es. aggregazione di più classi), dell'età, della destinazione, della durata e della tipologia dell'uscita/visita. Inoltre si dovrà prevedere un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili secondo le occorrenze.
7. Per viaggi di istruzione, scambi e soggiorni studio, se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, di norma 1 ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo, infatti si possono nominare anche accompagnatori per un numero maggiore o minore di alunni, tenuto conto anche del numero complessivo degli allievi partecipanti (es. aggregazione di più classi), dell'età, della destinazione, della durata e della tipologia del viaggio. Inoltre si dovrà prevedere un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili secondo le occorrenze. Gli insegnanti accompagnatori devono far parte del Consiglio delle classi in uscita, almeno uno per ciascuna classe.
8. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano a visite e in generale alle attività che prevedono l'uscita dalla sede dell'istituto, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà parentale per gli alunni minorenni e, in aggiunta, la firma di presa visione per gli studenti maggiorenni.
9. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n. 312 dell'11/7/80. Per questa ragione alle uscite didattiche e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti; i docenti accompagnatori devono far parte del consiglio della classe in uscita.

10. Le diarie per le missioni all'estero sono state eliminate con decreto legge 31/05/2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Pertanto la disponibilità dei docenti ad accompagnare le classi all'estero non sarà retribuita, ma sarà riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi (pernottamenti, pasti, ingresso a musei, mezzi di trasporto, acquisti di emergenza ecc.), come per i docenti impegnati nei viaggi d'istruzione in Italia.
 11. Se si fruisce del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo o cena) non si ha diritto al rimborso del 2° pasto (sia per missioni in Italia che all'estero).
 12. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
 - a. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma del viaggio, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
 - b. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rigorosamente rispettoso dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, nonché delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
 - c. Nel caso di mancanze gravi o reiterate i docenti accompagnatori – d'intesa con il Dirigente scolastico - disporranno il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse, fermi restando gli obblighi di custodia. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati dai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del Consiglio di classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, ai fini dell'approvazione o meno dei viaggi, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante viaggi d'istruzione precedenti, qualora questo non fosse risultato adeguatamente corretto.
 - d. Per le specifiche norme e le relative sanzioni, si rinvia al Regolamento d'Istituto e al Regolamento di disciplina.
 13. Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
-

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 ottobre 2017 con delibera n. 118